



*Iscrizione all'Albo dei Fondi Pensione n° 1166 – 2 febbraio 2000*

Via Antonio Bertoloni, 49 – 00197 ROMA  
segreteria.fondoepids@ellegiconsulenza.com

## **STATUTO**

# **FONDO PENSIONE PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE DIRIGENTI EX-GRUPPO “SIGMA-TAU”**

## INDICE

<b>PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO .....</b>	<b>4</b>
Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti.....	4
Art. 2 – Forma giuridica .....	4
Art. 3 – Scopo .....	4
<b>PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO.....</b>	<b>5</b>
Art. 4 – Regime della forma pensionistica.....	5
Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione.....	5
Art. 6 – Scelte di investimento .....	6
Art. 7 – Spese.....	6
<b>PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI .....</b>	<b>8</b>
Art. 8 – Comparto a contribuzione definita. Contribuzione.....	8
Art. 8-bis - Comparto a prestazione definita. Contribuzione .....	9
Art. 9 – Comparto a contribuzione definita. Determinazione della posizione individuale .....	10
Art. 9-bis - Comparto a prestazione definita. Determinazione della posizione individuale.....	11
Art. 10 – Comparto a contribuzione definita. Prestazioni pensionistiche.....	11
Art. 10 bis – Comparto a prestazione definita. Prestazioni pensionistiche.....	12
Art. 11 – Erogazione della rendita .....	14
Art. 12 – Comparto a contribuzione definita. Trasferimento e riscatto della posizione individuale .....	15
Art. 13 – Comparto a contribuzione definita. Anticipazioni.....	16
<b>PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI.....</b>	<b>18</b>
<b>A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO .....</b>	<b>18</b>
Art. 14 – Organi del Fondo .....	18
Art. 15 – Assemblea dei Delegati. Criteri di costituzione e composizione .....	18
Art. 16 – Assemblea dei Delegati: Attribuzioni.....	18
Art. 17 – Assemblea dei Delegati. Modalità di funzionamento e deliberazioni .....	19
Art. 18 – Consiglio di amministrazione. Criteri di costituzione e composizione .....	20
Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori .....	21
Art. 20 – Consiglio di Amministrazione. Attribuzioni .....	21
Art. 21 – Consiglio di Amministrazione. Modalità di funzionamento e responsabilità.....	23
Art. 22 – Presidente.....	23
Art. 23 - Collegio dei Sindaci. Criteri di costituzione .....	24
Art. 24 - Collegio dei Sindaci. Attribuzioni.....	25
Art. 25 - Collegio dei Sindaci. Modalità di funzionamento e responsabilità .....	26

Art. 26 - Direttore generale .....	26
Art. 27 - Funzioni fondamentali.....	27
<b>B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE .....</b>	<b>27</b>
Art. 28 - Incarichi di gestione.....	27
Art. 29 - Conflitti di interesse .....	28
Art. 30 - Gestione amministrativa .....	28
Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio .....	28
Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio .....	29
<b>PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI .....</b>	<b>30</b>
Art. 33 - Modalità di adesione .....	30
Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti .....	30
Art. 35 - Comunicazioni e reclami.....	31
Art. 36 – Clausola compromissoria.....	31
<b>PARTE VI – NORME FINALI.....</b>	<b>32</b>
Art. 37 - Modifica dello Statuto .....	32
Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio .....	32
Art. 39 - Rinvio.....	32

## **PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO**

### **Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti**

1. È costituito il “Fondo Pensione per la previdenza complementare dirigenti ex-gruppo “SIGMA-TAU””, in forma abbreviata “Fondo Pensione E.P.I.D.S.” (di seguito, “Fondo”), in attuazione dell’accordo sindacale stipulato in data 14 dicembre 1988 tra il Coordinamento dei dirigenti delle Imprese Italiane dell’ex-Gruppo Sigma-Tau e le Imprese Italiane dell’ex-Gruppo Sigma-Tau. Il Fondo è retto dalle norme del presente Statuto e da quelle del predetto accordo sindacale così come integrato e modificato per effetto degli accordi stipulati successivamente (di seguito, anche “Fonte Istitutiva”).
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 38.
3. Il Fondo ha sede in Roma.
4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è [ufficio@pec.ellegiconsulenza.com](mailto:ufficio@pec.ellegiconsulenza.com).

### **Art. 2 – Forma giuridica**

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile ed è iscritto all’Albo tenuto dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) con il numero 1166.

### **Art. 3 – Scopo**

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

## **PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO**

### **Art. 4 – Regime della forma pensionistica**

1. Il Fondo opera in regime misto, di prestazione definita e di contribuzione definita.
2. Nella sezione operante in regime di prestazione definita, nell'ambito della quale l'entità delle prestazioni pensionistiche è determinata in funzione della misura della retribuzione percepita sulla base della disciplina di cui al successivo art. 10-bis, sono registrate le posizioni degli aderenti al Fondo prima del 29 aprile 1993.
3. La sezione operante in regime di prestazione definita è gestita secondo il criterio tecnico-finanziario della capitalizzazione. L'ammontare del relativo patrimonio viene periodicamente adeguato, dalle Imprese italiane dell'ex-gruppo SIGMA-TAU oggi Essetifin (di seguito, "Imprese del Gruppo"), affinché, sulla base delle risultanze delle valutazioni attuariali, risulti tendenzialmente sufficiente a finanziare le prestazioni pensionistiche.
4. Nella sezione operante in regime di contribuzione definita, nell'ambito della quale l'entità delle prestazioni pensionistiche è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione, sono registrate le posizioni di tutti gli aderenti al Fondo.

### **Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione**

1. Destinatari del Fondo sono i lavoratori dipendenti con qualifica di dirigente ai quali si applica il CCNL per i dirigenti di Imprese industriali stipulato fra Confindustria e Federmanager, che instaurano un rapporto di lavoro con una delle Imprese del Gruppo.
2. L'adesione al Fondo può avvenire a partire dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro.
3. Sono associati al Fondo:
  - a) i destinatari di cui al presente articolo i quali abbiano manifestato in forma esplicita la volontà di adesione al Fondo con le modalità stabilite dal presente Statuto nonché i destinatari che abbiano aderito per effetto di conferimento tacito del trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. (di seguito, "TFR");
  - b) le Imprese del Gruppo che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
  - c) i soggetti che percepiscono a carico del Fondo la pensione complementare, esclusi i percettori di pensione di reversibilità.
4. Sono beneficiari i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche.

## **Art. 6 – Scelte di investimento**

1. Il Fondo è strutturato in due distinte sezioni rispettivamente operanti in regime di prestazione definita ed in regime di contribuzione definita ed attua una gestione multicomparto articolata in due comparti differenziati in funzione del regime della forma pensionistica.

2. Le risorse del comparto a prestazione definita sono gestite con l'obiettivo di conseguire, nel breve-medio periodo, un rendimento sufficientemente stabile con un profilo di rischio basso. La politica di investimento del comparto è orientata verso strumenti assicurativi, anche di capitalizzazione, titoli di debito emessi da stati sovrani ovvero da organismi sovranazionali, titoli di debito emessi da soggetti privati con rating medio-alto (tendenzialmente investment grade), OICR, titoli di capitale in misura residuale e strumenti derivati esclusivamente per operazioni di copertura dei rischi.

3. Le risorse del comparto a contribuzione definita sono gestite con l'obiettivo di conseguire con elevata probabilità, un rendimento che sia almeno pari a quello del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale, con una garanzia di risultato al verificarsi dei seguenti eventi:

- a) esercizio del diritto al pensionamento;
- b) decesso;
- c) invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
- d) cessazione anticipata del rapporto di lavoro con Imprese del Gruppo.

La garanzia di risultato è pari ai contributi destinati al comparto al netto degli oneri amministrativi e di gestione patrimoniale. L'impiego delle risorse è realizzato attraverso l'utilizzo di polizze di assicurazione.

4. Il comparto a contribuzione definita è destinato ad accogliere, ai sensi della normativa vigente, il TFR conferito in forma tacita.

5. La politica di investimento relativa all'unico comparto a contribuzione definita, le relative caratteristiche e il relativo profilo di rischio e rendimento sono descritti nella Nota informativa.

## **Art. 7 – Spese**

1. Gli oneri per la gestione amministrativa e patrimoniale del Fondo, nonché le imposte ed il contributo di vigilanza di cui all'art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, sono imputati al comparto di pertinenza. Nel caso di oneri comuni ad ambedue i comparti, gli stessi sono imputati ad ogni comparto sulla base del patrimonio risultante alla fine dell'esercizio precedente secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

2. In particolare, l'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

- a) spese relative alla fase di accumulo:
  - a1) direttamente a carico dell'aderente: in percentuale al contributo versato;

a2) indirettamente a carico dell'aderente: in percentuale al rendimento (solo se positivo);

b) spese relative alla fase di erogazione delle rendite.

3. Con specifico riferimento alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) potranno essere previsti dei costi aggiuntivi, diretti alla copertura dei relativi oneri amministrativi, nella misura e nelle modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

4. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 2, ivi incluse quelle di cui al precedente comma 3, sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

5. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota informativa.

## **PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI**

### **Art. 8 – Comparto a contribuzione definita. Contribuzione**

1. Il finanziamento del comparto a contribuzione definita può essere attuato mediante: i contributi a carico del lavoratore; i contributi del datore di lavoro; il TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese del Gruppo e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati dall'art. 8, comma 2, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto").
3. Ferme restando le predette misure minime, il lavoratore aderente può destinare al Fondo ulteriori contribuzioni a proprio carico, sulla base di modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
4. È prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
5. Per i dirigenti di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria successiva al 28 aprile 1993 che aderiscono al Fondo è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al comparto a contribuzione definita del Fondo medesimo.
6. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro.
7. La contribuzione al Fondo è dovuta per intero anche in caso di mancata prestazione lavorativa dovuta a malattia, nell'ambito del periodo di comporto, infortunio, astensione obbligatoria per maternità. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione al Fondo a carico sia delle Imprese del Gruppo che dei lavoratori aderenti è commisurata al trattamento retributivo effettivamente dovuto dalle predette imprese ai sensi delle disposizioni di legge o degli Accordi collettivi di lavoro vigenti. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione della retribuzione, o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione al Fondo a carico delle Imprese del Gruppo è sospesa, ferma restando, limitatamente al comparto a contribuzione definita, la facoltà del lavoratore aderente di proseguire volontariamente il versamento della contribuzione a suo carico, sulla base di modalità e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
8. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.

9. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

10. Modalità e termini di versamento dei contributi sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione. In occasione di ciascun versamento i datori di lavoro sono tenuti ad inviare la documentazione prevista dalle norme operative interne ai fini dell'attribuzione delle somme corrisposte in capo ai singoli associati, nei termini fissati dalle predette norme.

11. Nell'ambito del comparto a contribuzione definita è costituita una riserva specificamente individuata nell'ambito delle attività patrimoniali del Fondo e formata dalle contribuzioni aggiuntive versate dalle Imprese del Gruppo allo scopo di favorire la costituzione di prestazioni pensionistiche maggiorate rispetto a quelle previste dal CCNL, a favore dei lavoratori in servizio alla data di stipula dell'accordo sindacale del 22 giugno 2007 che hanno aderito al Fondo dal 29 aprile 1993 al 31 dicembre 2005. In forza delle previsioni della fonte istitutiva, detta riserva è preordinata a finanziare l'accreditamento di una contribuzione aggiuntiva sulla posizione individuale dei predetti aderenti che cessano il rapporto di lavoro con almeno 10 anni solari consecutivi di servizio presso Imprese del Gruppo, ai sensi del comma 5 del successivo art. 9.

12. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo porrà in essere le iniziative e misure preordinate a far sì che l'assetto della gestione delle risorse finanziarie che costituiscono la riserva di cui al precedente comma 11 sia strutturato in modo prudenziale e, comunque, tale da configurare la garanzia di restituzione del capitale investito ovvero del capitale medesimo incrementato di un tasso di rendimento minimo.

13. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

#### **Art. 8-bis - Comparto a prestazione definita. Contribuzione**

1. Il finanziamento del comparto a prestazione definita è attuato mediante il versamento di contributi a carico delle Imprese del Gruppo. Ogni azienda effettua, con riguardo ai propri dirigenti, i versamenti necessari a preservare l'equilibrio del comparto sulla scorta delle risultanze della relazione attuariale al 31 dicembre 2010 nonché delle elaborazioni, predisposte su base individuale da un attuario abilitato, in occasione della maturazione del diritto alla prestazione in capo a ciascun aderente.

2. Modalità e termini di versamento dei contributi sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

## **Art. 9 – Comparto a contribuzione definita. Determinazione della posizione individuale**

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese e degli oneri direttamente a carico dell'aderente.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento del comparto.
4. Ai fini del calcolo del valore del patrimonio, le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato ovvero, per la parte di patrimonio impiegata in strumenti di natura assicurativa, sulla base delle norme che regolano la valorizzazione dei predetti strumenti.
5. I lavoratori aderenti iscritti al Fondo dal 29 aprile 1993 al 31 dicembre 2005 che cessano il rapporto di lavoro con almeno dieci anni solari consecutivi di servizio con la qualifica di dirigente presso Imprese del Gruppo, hanno diritto, all'atto della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza, all'accredito sulla propria posizione individuale di una contribuzione aggiuntiva a carico delle predette imprese, finanziata attraverso l'utilizzo della riserva di cui all'art. 8, comma 11. L'accredito della predetta contribuzione aggiuntiva matura anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per decesso dell'aderente ovvero a seguito di invalidità permanente che comporti la risoluzione del rapporto di lavoro con Imprese del Gruppo, a prescindere dalla durata del relativo rapporto di lavoro con le medesime imprese. L'ammontare del suddetto contributo aggiuntivo è pari all'importo risultante dall'accordo sindacale del 22 giugno 2007 rivalutato sino alla data di pensionamento sulla base dei rendimenti conseguiti con l'investimento della predetta riserva.
6. L'aderente acquisisce la titolarità giuridica del contributo aggiuntivo di cui al precedente comma 5 solo quando sussistono tutte le condizioni ivi richiamate.
7. Senza pregiudizio delle disposizioni che precedono, i lavoratori aderenti iscritti al Fondo dal 29 aprile 1993 al 31 dicembre 2005 che risolvono per qualsiasi motivo il rapporto di lavoro con Imprese del Gruppo con almeno dieci anni solari consecutivi di servizio con la qualifica di dirigente presso Imprese del Gruppo senza aver maturato il diritto all'accredito sulla propria posizione individuale della contribuzione aggiuntiva di cui al precedente comma 5 possono esercitare in qualsiasi momento, il riscatto della posizione individuale. In tal caso l'importo della prestazione derivante dall'accredito della predetta contribuzione aggiuntiva è pari all'importo risultante dall'accordo sindacale del 22 giugno 2007 rivalutato sino alla data di riscatto della posizione individuale sulla base dei rendimenti conseguiti con l'investimento della predetta somma e ridotto in misura pari al 1%, semplice, per ogni anno (o, pro quota, per frazione di anno) precedente al compimento del 65° anno di età (ad es., 10% di riduzione ove il riscatto avvenga al 55° anno di età). Ove la risoluzione del rapporto di lavoro con Imprese del Gruppo si verifichi in presenza di una patologia di particolare rilevanza accertata in capo all'aderente entro 12 (dodici) mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro e comprovata da idonea documentazione, il diritto

all'accREDITAMENTO della predetta contribuzione aggiuntiva con la riduzione sopra prevista ed al riscatto della relativa posizione si matura a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro con Imprese del Gruppo.

8. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

#### **Art. 9-bis - Comparto a prestazione definita. Determinazione della posizione individuale**

1. Il comparto a prestazione definita garantisce agli aderenti, alla data di pensionamento, l'erogazione di una prestazione calcolata in funzione della retribuzione finale, sulla base dei requisiti minimi e delle condizioni stabilite nel successivo art. 10-bis.

2. La posizione individuale dell'aderente acquisisce autonoma rilevanza solo a seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica o del riscatto della posizione a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro con Imprese del Gruppo, subordinatamente all'accertamento della sussistenza del diritto alla prestazione medesima ed a seguito del calcolo del suo ammontare, fatto salvo quanto disposto dall'art. 10- bis, commi 9 e 12-bis.

#### **Art. 10 – Comparto a contribuzione definita. Prestazioni pensionistiche**

1. Fatte salve le previsioni di cui all'art. 12 del presente Statuto, il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'esercizio del predetto diritto è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro con le Imprese del Gruppo. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del precedente art. 8, comma 9, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.
7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
8. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
9. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
10. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
11. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dal successivo art. 12, commi 5 e 6.

#### **Art. 10 bis – Comparto a prestazione definita. Prestazioni pensionistiche**

1. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno dieci anni solari consecutivi di servizio con la qualifica di dirigente presso Imprese del Gruppo. L'esercizio del predetto diritto è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro con le predette imprese.

2. L'aderente che, avendo maturato il requisito di dieci anni solari consecutivi di servizio con la qualifica di dirigente presso Imprese del Gruppo, cessi il rapporto di lavoro prima della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza, può esercitare in qualsiasi momento il diritto alle prestazioni pensionistiche a carico del Fondo. In tal caso, l'importo della prestazione pensionistica, ferma restando la misura di riduzione fissata dal successivo comma 4 nei casi ivi previsti, è calcolata sulla base della retribuzione media finale non rivalutata risultante all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

3. L'ammontare della prestazione pensionistica è pari, su base annua, all'1% della retribuzione media finale moltiplicato per il numero degli anni interi di servizio prestato presso Imprese del Gruppo, fino ad un massimo di 20, con un minimo pari alla misura calcolata nell'ambito della relazione attuariale al 31 dicembre 2010. Per retribuzione media finale si intende la media della retribuzione lorda utile ai fini del calcolo del TFR percepita dall'aderente nel corso degli ultimi tre anni di servizio.

4. Ove l'aderente eserciti il diritto alla prestazione pensionistica prima del compimento del 65° anno di età, l'importo della prestazione è ridotto in misura pari al 2% per ogni anno o frazione di anno precedente al compimento del 65° anno di età, fino ad un massimo del 10%.

5. La prestazione pensionistica è corrisposta in rate trimestrali posticipate ed è erogata, in caso di decesso dell'aderente in pensione, al coniuge vivente (reversionario) nella misura del 60% dell'importo della rendita in corso di erogazione. Il coniuge titolare della predetta pensione di reversibilità è individuato all'atto dell'esercizio del diritto alla pensione complementare da parte dell'aderente. La differenza di età tra il coniuge reversionario e l'aderente deceduto, utilizzata per calcolare la prestazione pensionistica a scadenza, non potrà essere superiore a 5 anni. Qualora la differenza sia superiore la pensione di reversibilità sarà ridotta sulla base dell'adozione di appropriati fattori attuariali.

6. Alla maturazione del diritto, l'aderente può scegliere di optare, in luogo della prestazione pensionistica, per una prestazione in forma di capitale il cui importo è corrispondente, sulla base degli appropriati fattori attuariali di conversione, all'importo della rendita vitalizia in essere al momento di cessazione del rapporto di lavoro.

7. La prestazione pensionistica è erogata in forma di rendita vitalizia da primaria impresa di assicurazione sulla base di apposita convenzione con il Fondo Pensione. La rivalutazione periodica della rendita vitalizia è determinata in funzione dei rendimenti conseguiti dall'impresa medesima attraverso l'investimento della riserva matematica derivante dai premi di assicurazione, sulla base dei criteri e delle modalità fissati nell'ambito della predetta convenzione.

8. Per i dirigenti in servizio al 1° ottobre 1988, sono riconosciuti, sia ai fini del diritto alla prestazione che ai fini della misura della stessa, anche gli anni di servizio prestati presso Imprese del Gruppo anteriormente alla predetta data.

9. In caso di decesso dell'aderente nel corso del servizio o, comunque, prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, agli eredi ovvero ai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, spetta l'erogazione di un capitale pari al valore della rendita vitalizia

che avrebbe percepito il dirigente deceduto al compimento del 65° anno di età, calcolata sulla base della retribuzione media finale risultante prima del decesso, attualizzato in base alla variazione annua dell'indice Istat dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale (NIC) registrata nel corso dell'anno solare precedente. Analoga prestazione, anche in forma di rendita vitalizia, è erogata al dirigente a seguito di invalidità permanente che comporti la risoluzione del rapporto di lavoro.

10. In caso di aspettativa non retribuita, l'aderente conserva lo status di associato al Fondo Pensione. Il periodo di aspettativa non retribuita non è considerato utile né ai fini del diritto, né ai fini della misura della prestazione pensionistica a carico del Fondo.

11. La posizione individuale dell'aderente non può essere trasferita ad altre forme pensionistiche complementari, né riscattata o riscossa in via anticipata rispetto ai termini fissati dalle norme statutarie.

12. Nel caso in cui l'aderente eserciti, ai sensi del successivo art. 12, il diritto al trasferimento della propria posizione individuale relativa al comparto a contribuzione definita, ad altra forma pensionistica complementare, il periodo di servizio maturato dopo l'esercizio della predetta opzione non è considerato utile né ai fini del diritto, né ai fini della misura della prestazione pensionistica a carico del comparto a prestazione definita del Fondo. La maturazione del diritto alla prestazione pensionistica a carico del comparto a prestazione definita è differita al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza e la relativa prestazione è calcolata in funzione della retribuzione media finale risultante prima dell'esercizio della sopra citata opzione, ferma restando la misura di riduzione fissata dal precedente comma 4 nei casi ivi previsti.

12bis. L'aderente che, prima della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza, risolve il rapporto di lavoro con Imprese del Gruppo con almeno dieci anni solari consecutivi di servizio può richiedere il riscatto in forma capitale del trattamento pensionistico in regime di prestazione definita calcolato sulla base dei criteri di calcolo e delle riduzioni previste ai commi 3 e 4 e degli appropriati fattori attuariali di conversione. Laddove l'aderente non eserciti il diritto al riscatto, l'erogazione del trattamento pensionistico avverrà secondo le previsioni del comma 2.

13. Le prestazioni sopra citate sono al lordo delle ritenute fiscali di legge, che saranno applicate dal Fondo Pensione o dalla impresa di assicurazione incaricata dell'erogazione delle rendite vitalizie, nella qualità di sostituti di imposta.

## **Art. 11 – Erogazione della rendita**

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa, ivi inclusa quella di reversibilità a favore del beneficiario indicato dall'associato deceduto a condizione che la reversibilità sia stata chiesta prima dell'inizio della percezione della pensione complementare.

#### **Art. 12 – Comparto a contribuzione definita. Trasferimento e riscatto della posizione individuale**

1. L'aderente, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti la non occupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità o di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, comprensiva della contribuzione aggiuntiva di cui all'art. 9, comma 5, del presente Statuto, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti la non occupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art.14, comma 5 del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, comprensiva, per i lavoratori aderenti iscritti al Fondo dal 29 aprile 1993 al 31 dicembre 2005, della contribuzione aggiuntiva di cui all'art. 8, comma 11, secondo i criteri di calcolo fissati all'art.9, comma 7;
- e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

3. In caso di decesso dell'aderente prima della maturazione di dieci anni solari consecutivi di servizio presso Imprese del Gruppo o, comunque, prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale, comprensiva della contribuzione aggiuntiva di cui all'art. 9, comma

5, del presente Statuto, è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

7. L'obbligo di contribuzione al Fondo, sia in capo all'azienda sia in capo al lavoratore, cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, nonché nel caso in cui il lavoratore si avvalga della facoltà di trasferimento della posizione individuale, sulla base delle modalità previste dalle norme operative del Fondo.

### **Art. 13 – Comparto a contribuzione definita. Anticipazioni**

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni e integrazioni;
- c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati

dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 90 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

## **PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI**

### **A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO**

#### **Art. 14 – Organi del Fondo**

1. Sono organi del Fondo:

- a) l'Assemblea dei Delegati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci;

#### **Art. 15 – Assemblea dei Delegati. Criteri di costituzione e composizione**

1. L'Assemblea dei delegati è l'organo deliberativo del Fondo. L'Assemblea è formata da un minimo di sei ad un massimo di dieci componenti (di seguito "Delegati"), eletti dagli iscritti, tramite libera elezione, tra quelli che hanno espresso la volontà di candidarsi, secondo modalità e forme stabiliti dal Regolamento elettorale predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi, ove possibile rispetto alle dimensioni del Fondo e alla composizione della platea degli aderenti. Il Regolamento forma parte integrante delle fonti istitutive.

2. I delegati rimangono in carica per 3 (tre) esercizi, scadono alla data di approvazione, da parte dell'Assemblea, del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

3. Ogni delegato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro delegato della componente di appartenenza. Ciascun delegato non può essere portatore di più di una delega.

4. La rappresentanza non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e i documenti relativi devono essere conservati dal Consiglio di amministrazione. La delega può essere rilasciata anche in calce all'avviso di convocazione. La rappresentanza è conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per le convocazioni successive della medesima Assemblea.

5. Qualora un delegato nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualunque causa, ivi compresa la mancata partecipazione a due riunioni consecutive dell'Assemblea senza giustificato motivo, si procede alla sua sostituzione secondo la prassi del Fondo. Il delegato subentrante resta in carica per il periodo residuo del mandato in corso.

#### **Art. 16 – Assemblea dei Delegati: Attribuzioni**

1. L'Assemblea si riunisce in seduta è ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera:

- a) sull'approvazione del bilancio;
- b) sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei sindaci, nonché sulla nomina del Presidente del Collegio dei sindaci;
- c) sulla revoca degli amministratori e dei Sindaci quando ricorra una giusta causa;
- d) sull'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e controllo;
- e) sull'approvazione degli eventuali emolumenti da riconoscere agli organi di amministrazione e controllo su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- f) su ogni altra materia espressamente attribuita alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge;

3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di amministrazione.
- b) sullo scioglimento del Fondo, sulla nomina dei liquidatori e sulle procedure di liquidazione;
- c) su ogni altra materia espressamente attribuita alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge.

**Art. 17 – Assemblea dei Delegati. Modalità di funzionamento e deliberazioni**

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei delegati o da un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione.
4. Il Presidente cura la predisposizione degli atti per la convocazione dell'Assemblea.
5. La convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata A/R, fax o messaggio di posta elettronica da inviare almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la riunione con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione stessa e dell'ordine del giorno. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata almeno due giorni prima della riunione.
6. L'avviso di convocazione prevede anche una riunione in seconda convocazione, da svolgersi almeno ventiquattro ore dopo l'ora stabilita per la riunione in prima convocazione qualora, in prima convocazione, non sia stato conseguito il relativo quorum costitutivo.
7. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere inviato anche ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci.
8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente, assistito da un segretario. L'Assemblea si svolge presso la sede del Fondo, ovvero in altro luogo indicato nella convocazione.

9. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche a mezzo delega, di almeno i due terzi dei componenti ed in seconda convocazione con la presenza, anche a mezzo delega, della maggioranza dei componenti. Le adunanze possono svolgersi mediante audio/videoconferenza a condizione che tale modalità sia espressa nella convocazione ed i mezzi di telecomunicazione scelti assicurino l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

10. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che per i punti c) e d) dell'art. 16, comma 2, in relazione ai quali le delibere sono adottate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

11. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, anche a mezzo delega, di almeno tre quarti dei delegati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento del Fondo occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati.

12. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un segretario, nominato dall'Assemblea anche tra soggetti diversi dai delegati ed è sottoscritto dal segretario e da chi presiede l'Assemblea.

13. Il verbale di riunione dell'Assemblea in seduta straordinaria è redatto da un notaio.

#### **Art. 18 – Consiglio di amministrazione. Criteri di costituzione e composizione**

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di amministrazione costituito da quattro componenti eletti dall'Assemblea dei delegati.

2. L'elezione del Consiglio di amministrazione avviene mediante votazione di tutti i delegati eletti con le modalità stabilite in apposito Regolamento.

3. Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.

5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.

6. Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

## **Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori**

1. Qualora durante il mandato uno o più amministratori vengano a cessare per qualsiasi motivo, il Presidente del Consiglio di amministrazione, alla prima occasione utile, convoca l'Assemblea per provvedere alla loro sostituzione. I componenti eletti o nominati in sostituzione di quelli cessati o decaduti restano in carica per il periodo residuo di durata del Consiglio di amministrazione.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

## **Art. 20 – Consiglio di Amministrazione. Attribuzioni**

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo del Fondo. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
  - definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e funzione attuariale) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
  - definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e all'attività attuariale;
  - definisce la politica di remunerazione;
  - definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
  - definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
  - definisce i piani d'emergenza;
  - effettua la valutazione interna del rischio;
  - definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
  - definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
  - definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
  - definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;

- effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- nomina il Direttore generale.
- elegge il Presidente e il Vicepresidente;
- fissa gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione ordinaria del Fondo adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con gli associati;
- predispose il bilancio da sottoporre all'esame dell'Assemblea ordinaria nonché la relazione illustrativa in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP;
- ha l'obbligo di adottare le modifiche statutarie che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di contrastanti disposizioni di legge o di altre fonti normative o di disposizioni della COVIP ovvero di contrastanti previsioni delle fonti istitutive nell'ambito delle prerogative ad essa attribuite;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea straordinaria le modifiche statutarie ritenute idonee ad un più funzionale assetto del Fondo e, qualora le circostanze lo richiedano, l'eventuale proposta di liquidazione del Fondo;
- avvia la procedura per l'elezione dei componenti l'Assemblea;
- definisce la politica di investimento del patrimonio del Fondo e le relative forme di gestione nel rispetto della normativa vigente;
- individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto i soggetti cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo scegliendoli tra quelli abilitati dalla legislazione vigente e stipula le relative convenzioni;
- verifica i risultati della gestione delle risorse;
- individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto l'assetto della gestione amministrativa del Fondo, adottando le conseguenti iniziative, anche sul piano della stipula degli atti contrattuali;
- individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto, i soggetti cui affidare l'erogazione delle rendite;
- esercita, se del caso, i diritti di voto inerenti i valori mobiliari di proprietà del Fondo;
- attua adeguate misure trasparenza nei rapporti con gli aderenti;
- cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili;
- vigila sull'insorgenza di situazioni di conflitto di interessi rilevante ai sensi della normativa vigente e provvede allo svolgimento degli adempimenti di competenza, ivi compresi i necessari obblighi informativi;
- ha l'obbligo di segnalare alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
- nomina il responsabile del trattamento dei dati sensibili ai sensi della normativa vigente;
- propone all'Assemblea l'ammontare degli emolumenti da riconoscere agli organi di amministrazione e controllo.

2. Gli Amministratori hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, all'Assemblea dei delegati. I componenti l'Assemblea dei delegati eletti nel Consiglio di amministrazione decadono dalla carica di delegato.

## **Art. 21 – Consiglio di Amministrazione. Modalità di funzionamento e responsabilità**

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono effettuate a mezzo telefax o posta elettronica, da inviare ai componenti il Consiglio ed il Collegio dei sindaci almeno cinque giorni prima della data della riunione e, nei casi di urgenza, la cui sussistenza è rimessa alla prudente valutazione del Presidente, almeno due giorni prima della riunione.
2. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti e, comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età tra i consiglieri presenti.
4. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le adunanze possono svolgersi mediante audio/videoconferenza a condizione che tale modalità sia espressa nella convocazione e i mezzi di telecomunicazione scelti assicurino l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.
5. Per le delibere aventi ad oggetto le materie di cui alle lettere h), i), l) ed m), comma 1 dell'art. 20 è comunque necessaria la presenza di almeno due amministratori in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 4, comma 2, lettere a) o b), del decreto del ministero del Lavoro n. 211/97, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui almeno uno in rappresentanza dei lavoratori e uno dei datori di lavoro.
6. Delle riunioni del Consiglio è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, quest'ultimo scelto anche al di fuori dei suoi componenti.
7. Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
8. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2629-bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
9. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

## **Art. 22 – Presidente**

1. Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per esso in giudizio.
3. Il Presidente può compiere atti di disposizione eccedenti l'ordinaria amministrazione solo in esecuzione di delibere del Consiglio regolarmente adottate.
4. Il Presidente:
  - a) sovrintende al funzionamento del Fondo;
  - b) convoca, a seguito di conforme delibera del Consiglio di amministrazione e presiede le sedute dell'Assemblea;
  - c) convoca il Consiglio di amministrazione;
  - d) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
  - e) effettua le comunicazioni alla COVIP in materia di conflitto di interessi;
  - f) trasmette alla COVIP le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie;
  - g) trasmette alla COVIP ogni variazione od innovazione della fonte istitutiva ed allega una nota descrittiva del contenuto della variazione medesima;
  - h) segnala, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, alla COVIP i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia della condizione di equilibrio;
  - i) svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal presente Statuto o dal Consiglio di amministrazione.
5. Il Consiglio di amministrazione fissa le eventuali deleghe spettanti al Vicepresidente o a singoli consiglieri. Il Presidente può delegare al Vicepresidente il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa. Gli atti relativi a disposizioni di pagamento sono validamente assunti ove sottoscritti dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.
6. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.
7. Il Presidente e il Vicepresidente cessano dalla carica contestualmente all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 23 - Collegio dei Sindaci. Criteri di costituzione**

1. Il Collegio dei sindaci è costituito da due componenti effettivi e due componenti supplenti eletti dall'Assemblea.
2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene mediante votazione di tutti i delegati eletti con le modalità stabilite in apposito Regolamento.
3. Tutti i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
6. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere eletti per non oltre quattro mandati consecutivi.
7. Il sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
8. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
9. L'Assemblea procede alla nomina del Presidente del Collegio.

#### **Art. 24 - Collegio dei Sindaci. Attribuzioni**

1. Il Collegio dei sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile del Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. Al Collegio dei sindaci è attribuita la funzione di controllo contabile.
3. Al Collegio dei sindaci sono attribuiti i compiti della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Spetta al Collegio vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività del Fondo con il suo scopo previdenziale e le relative disposizioni di legge.
6. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
7. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.
8. I Sindaci devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione, nonché alle riunioni dell'Assemblea. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione o del Collegio dei sindaci, decadono dall'ufficio.
9. Il Collegio dei sindaci deve convocare l'Assemblea ove non provvedano gli amministratori.

## **Art. 25 - Collegio dei Sindaci. Modalità di funzionamento e responsabilità**

1. Il Collegio si riunisce almeno ogni novanta giorni e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.
2. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte a mezzo telefax o posta elettronica, da inviare ai componenti il Collegio dei sindaci almeno cinque giorni prima della data della riunione e, nei casi di urgenza, la cui sussistenza è rimessa alla prudente valutazione del Presidente, almeno due giorni prima della riunione.
3. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Delle riunioni del Collegio è redatto, su apposito libro, il relativo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
5. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
6. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.
7. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
8. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti e le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
9. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

## **Art. 26 - Direttore generale**

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

#### **Art. 27 - Funzioni fondamentali**

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e alla funzione attuariale.

2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi e il titolare della funzione attuariale comunicano, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

### **B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

#### **Art. 28 - Incarichi di gestione**

1. Il Fondo gestisce le proprie risorse, in via prevalente, mediante la stipula di contratti assicurativi di cui ai rami vita I, III e V previsti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e, in via residuale attraverso forme dirette di investimento ovvero mediante convenzioni con i soggetti gestori abilitati ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252.

2. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti e delle procedure previsti dalla normativa vigente per le forme pensionistiche complementari costituite prima del 15 novembre 1992 e, comunque, secondo criteri prudenziali.

3. Il Consiglio di amministrazione è tenuto a verificare con adeguata periodicità l'adeguatezza dell'assetto degli investimenti ed i risultati conseguiti dai gestori.

4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.

5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.

#### **Art. 29 - Conflitti di interesse**

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

#### **Art. 30 - Gestione amministrativa**

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con gli istituti di credito presso cui sono depositati la liquidità e gli strumenti finanziari;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e della Nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
- h) lo svolgimento degli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

4. Il gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

#### **Art. 31 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio**

1. Il Consiglio di amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Le scritture contabili, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

### **Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio**

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio dei sindaci.
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione e la relazione dei Sindaci sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

## **PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI**

### **Art. 33 - Modalità di adesione**

1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni avviene presso la sede delle aziende tenute alla contribuzione, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
6. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
7. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

### **Art. 34 - Trasparenza nei confronti degli aderenti**

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: lo Statuto, il bilancio, il documento sulle anticipazioni di cui all'art. 13, comma 2 e tutte le altre informazioni utili all'aderente secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

### **Art. 35 - Comunicazioni e reclami**

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

### **Art. 36 – Clausola compromissoria**

1. Tutte le controversie relative allo svolgimento del rapporto associativo ed alla interpretazione del presente Statuto possono essere deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto di tre arbitri. Ciascuna parte della controversia nomina un arbitro; il terzo arbitro, che assume la presidenza del collegio, è nominato di comune accordo tra le parti.

2. Qualora una delle parti, entro trenta giorni dall'insorgere della controversia, non abbia provveduto a nominare l'arbitro, la nomina è fatta dal Presidente del Tribunale competente su istanza dell'altra parte.

3. Il Collegio giudica secondo diritto. Gli arbitri designati decidono, anche a maggioranza, entro sessanta giorni dalla accettazione dell'incarico. Essi comunicano la loro decisione, sinteticamente motivata, alle parti.

4. L'arbitrato previsto dal presente articolo è da intendersi come "arbitrato rituale" disciplinato dagli artt. 806 e segg. C.p.c.

## **PARTE VI – NORME FINALI**

### **Art. 37 - Modifica dello Statuto**

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

### **Art. 38 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio**

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare altresì lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.
3. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciar presumere la necessità di scioglimento di cui sopra.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
5. I lavoratori associati che non fruiscono delle prestazioni in forma pensionistica hanno facoltà di trasferire l'intera posizione pensionistica presso un altro fondo pensione o una forma pensionistica individuale ovvero facoltà di riscattarla.

### **Art. 39 - Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.